

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 1**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PIERGIORGIO STIFFONI

**procedimento penale n. T99/002511 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova
per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione a mezzo stampa)**

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 2001

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Piergiorgio Stiffoni, con lettera in data 18 giugno 2001, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. T99/002511 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Si ricorda che il senatore Stiffoni è stato proclamato senatore nella XIII legislatura in data 10 maggio 1999, a seguito delle elezioni suppletive svoltesi il 9 maggio 1999 nel collegio 4 (Treviso-Castelfranco) della Regione Veneto, in conseguenza del decesso del senatore Michele Amorena avvenuto il 16 febbraio 1999.

Il senatore Stiffoni ha avanzato al Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, nell'ambito del sopra citato procedimento penale, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova. In particolare, al senatore Stiffoni è stato contestato il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), per aver offeso l'onore e la reputazione del partito politico Liga Repubblica Veneta, affermando in un'intervista, rilasciata nell'immediatezza della sua elezione al Senato e pubblicata sull'edizione de «La Tribuna di Treviso» del 10 maggio 1999 (nell'ambito dell'articolo: «La sicurezza è il mio pallino»), che la Liga era «un partito di venduti e foraggiati».

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 4 luglio 2001 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5 dicembre 2001, ascoltando il senatore Stiffoni ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento e concludendo nel senso di proporre la dichiarazione di insindacabilità.

Prima di passare al merito del problema risolto come sopra detto dalla Giunta, pare opportuno ricordare la dinamica e la cronologia dei fatti.

Il giorno 9 maggio 1999, nel collegio n. 4 della Regione Veneto, si svolgevano le elezioni suppletive per ricoprire un seggio resosi vacante in corso di legislatura.

Il successivo giorno 10 maggio l'ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Treviso proclamava eletto senatore della Repubblica il candidato Piergiorgio Stiffoni. Ciò avveniva in base a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (t.u. delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica), secondo il quale compete al presidente dell'ufficio circoscrizionale elettorale la proclamazione dell'eletto.

L'attestato di detta proclamazione, come è noto, deve essere inviato, per il disposto dell'articolo 15, comma 3, di detto testo unico, al «senatore proclamato» e ne deve anche essere data «immediata notizia alla Segreteria del Senato».

Quanto fin qui ricordato puntualizza che in caso di elezioni suppletive senatori si diventa, con il sistema maggioritario, conseguendo un numero di voti maggiore dell'avversario o degli avversari e che ciò dà seguito alla proclamazione del risultato elettorale.

Il Senato poi prende mero atto, per quanto di sua competenza, della comunicazione di cui sopra.

Si pone preliminarmente un delicato problema «inter-temporale», vale a dire l'accertamento preliminare di quando il senatore Stiffoni abbia rilasciato le dichiarazioni pubblicate sul quotidiano del 10 maggio ed il successivo accertamento sulla incidenza della formale proclamazione, dal momento che il competente ufficio elettorale ha proceduto alla formalizzazione dell'elezione nello stesso giorno della divulgazione dell'intervista, ma in ora successiva.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Stiffoni, nel ricostruire i fatti, ricorda di essere stato avvertito nella sua abitazione dalla sua segreteria, intorno alle ore 23,30 del 9 maggio, di essere abbondantemente in vantaggio sul suo concorrente già a metà dello spoglio dei voti. Ricorda quindi di essersi recato nella sede del suo movimento politico, dove intorno alle ore 1,00/1,30 del 10 maggio è giunta la notizia dei dati definitivi, trasmessi dalla Prefettura, secondo cui sarebbe stato eletto senatore. Erano presenti dei giornalisti, i quali, una volta avuta la certezza che era stato eletto senatore, gli hanno rivolto una serie di domande.

A seguito di tre precisi e distinti quesiti posti dalla Giunta, il senatore Stiffoni chiarisce inoltre di non aver incontrato giornalisti il giorno 9 maggio; ribadisce il carattere esclusivamente politico delle sue dichiarazioni riferite al movimento della Liga Repubblica Veneta, composto da fuoriusciti dalla Lega Nord; infine, precisa che tali dichiarazioni sono state rilasciate ai giornalisti dopo l'integrale spoglio delle schede e la definitività dei dati trasmessi dalla Prefettura.

Circa il rilascio della intervista, la Giunta osserva che il reato contestato è quello della diffamazione col mezzo della stampa e quindi il momento consumativo deve riferirsi non al rilascio, bensì alla diffusione dell'intervista, avvenuta, senza ombra di dubbio,

il giorno 10 maggio 1999 (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, n. 142490/79 e Cass., Sez. V, n. 161976/83 in *Commentario Breve al Codice Penale* di Giuseppe Zuccherà). Ma anche in tal caso, evidentemente, al momento della diffusione del quotidiano (le prime ore del mattino del 10 maggio) il competente ufficio elettorale non aveva ancora provveduto alle procedure rituali ed alla proclamazione formale. Risulta infatti dal verbale dell'ufficio elettorale, riunitosi a partire dalle ore 11 del 10 maggio 1999, che la proclamazione del senatore Stiffoni è avvenuta alle ore 17,30.

Per completezza di esposizione, si ricorda che la Giunta ha anche esaminato, per scartarla, l'opinione, pur rimasta isolata, di antica autorevole dottrina (Giuseppe Ferrari), secondo cui l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione potrebbe essere considerata anche ai fini delle opinioni espresse prima della elezione e, precisamente, durante la campagna elettorale finalizzata all'acquisizione del mandato parlamentare. La Giunta non ha, del resto, ritenuto di dover seguire – perché anch'esso minoritario ed ormai risalente nel tempo – neanche l'altro orientamento dottrinario che, sul versante opposto, inquadra, invece, in maniera restrittiva il problema dell'estensione cronologica dell'immunità, considerando tale prerogativa valevole solo a decorrere dalla prima riunione tenuta dall'Assemblea parlamentare dopo le elezioni e sino all'ultima riunione dell'Assemblea stessa (Giovanni Long). In effetti, la dottrina maggioritaria e più attuale considera l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione operante già dal momento della proclamazione dell'eletto (cfr., fra gli altri, Leopoldo Elia e Giuseppe Guarino); è, dunque, proprio a questo orientamento che la Giunta ha ritenuto di doversi conformare anche in ragione del conforto derivante sul versante sia normativo che giurisprudenziale.

Dopo quanto fin qui detto si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 1, del vigente

Regolamento del Senato dispone che: «I senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o della comunicazione della nomina se nominati».

Sembra opportuno sottolineare che il riferimento temporale è fatto «al momento della proclamazione»: ciò in quanto questa è, in effetti, meramente dichiarativa rispetto a quanto già è stato deciso dal corpo elettorale. Si può quindi affermare, dal punto di vista dell'investitura popolare, che la data di «acquisto» della qualifica di senatore discende dal «solo fatto della elezione» - unico e solo elemento costitutivo - e non dalla «proclamazione» e, pertanto, la qualità di senatore decorre non dal momento nel quale avviene la proclamazione, sebbene piuttosto dal momento nel quale si realizza il fatto costitutivo e cioè da quando siano noti alla Prefettura i risultati definitivi degli scrutini di tutti i seggi elettorali della circoscrizione.

Nella fattispecie si può, quindi, affermare che la vera «elezione» è avvenuta il «9 notte» con il termine dello spoglio delle schede, e quindi, essendo l'intervista stata rilasciata dopo mezzanotte, ed essendo il giornale stato diffuso il 10 maggio, è da tale data che bisogna considerare se il senatore Stiffoni fosse o meno tutelato dalla previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione. La cosiddetta proclamazione non è stata altro che una mera presa d'atto di quanto già deciso dalla volontà popolare nell'esercizio della propria sovranità (articolo 1, secondo comma, della Costituzione). La volontà popolare si è concretizzata nel periodo nel quale poteva esercitarsi il diritto di voto e si è, per così dire, cristallizzata con il termine della votazione.

Bisogna a questo punto tener anche conto che la lettera del ricordato articolo 1, comma 1, del Regolamento del Senato fa decorrere l'acquisto delle prerogative della carica «dal momento della proclamazione» dell'e-

letto (il Regolamento della Camera dei Deputati all'art. 1 usa l'espressione «all'atto della proclamazione»): il che sembra equivalere, ad avviso di chi scrive, alla dizione «dal giorno» della proclamazione. Tale infatti, è l'interpretazione che viene data dal Senato che fa decorrere l'anzianità del senatore, a tutti gli effetti (di decananza, retributivi, previdenziali, etc.), dal giorno della proclamazione, non prendendo quindi in alcuna considerazione l'ora nella quale la proclamazione stessa è avvenuta.

Non a caso nella comunicazione resa dal Presidente del Senato, senatore Mancino, alla Assemblea, in apertura della seduta pomeridiana del 12 maggio, si parla solo di data (10 maggio) e non certo di ora nella quale è avvenuta la proclamazione. Tale mancata differenziazione, tra ora e data, non è mai considerata, nel nostro ordinamento giuridico, nel «computo dei termini»; si discute, a volte, se prendere in considerazione il «*dies a quo*» ovvero il «*dies ad quem*», ma non si considera mai l'ora di scadenza o di decorrenza. Del resto, una recente conferma dell'irrilevanza, in materia elettorale, dell'ora della proclamazione dell'eletto si rinviene, sia pur indirettamente, in una decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 16 del 31 luglio 1996, in *Foro Italiano*, 1997, III - 440), che, infatti, pronunziandosi in un giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali, non solo ha avuto modo di osservare, per quanto riguarda il valore da assegnare al verbale relativo alla proclamazione degli eletti ai fini della impugnazione dei risultati elettorali, che la proclamazione è l'atto che ha una forma orale e pubblica, conclusivo delle operazioni di scrutinio e che culmina in un atto da qualificarsi come atto di nomina che ha una propria efficacia, in quanto determina direttamente l'investitura degli eletti (ragion per cui il verbale ha funzione meramente riproduttiva rispetto all'atto di proclamazione degli eletti), ma ha, altresì, indirettamente dato rilievo al giorno e non certamente al-

l'ora della proclamazione per l'individuazione del momento temporale iniziale di investitura dell'eletto, tanto da parlare del momento iniziale dell'investitura dell'eletto in termini di *dies a quo*.

Sembra pertanto corretto concludere, per quanto riguarda la fattispecie in esame, che dal giorno 10 maggio 1999 sia scattato, a favore del senatore Stiffoni, l'acquisto delle prerogative della carica e di tutti i diritti inerenti alle funzioni da essa derivanti, ivi compreso il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e che le dichiarazioni dallo stesso rese nell'intervista per cui

è causa, costituendo espressione di natura politica, come già valutate in analoghe circostanze dalla Giunta di questa legislatura, rientrino nell'ambito di insindacabilità tutelato da tale norma costituzionale.

Per tali motivi il relatore propone all'Aula di condividere le conclusioni della Giunta, dichiarando che il fatto oggetto del procedimento concerna opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricada pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*

